

A I D
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DIPLOMATI
Viale Glorioso 29, 00153 Roma – Tel.06/5812959
Cell. 320/ 7278209 – fax 06/5883282
(e-mail diretta Segretario: pgrillo@mclink.it)

Alla Relatrice sul DDL S.1829 (conv. DL 147/07)
On.le Senatrice Albertina Soliani
Al Ministro della Pubblica Istruzione
On. le Giuseppe Fioroni
Al ViceMinistro della Pubblica Istruzione
On. le Mariangela Bastico
E, p.c., Ai Senatori della Commissione Istruzione

Oggetto: Richiesta di emendamenti all'art. 2, commi 1 e 2 del DL 147/07,
in sede di discussione del relativo DDL di conversione in legge (AS 1829).

Gentili Onorevoli,

cointestiamo la presente nota agli esponenti del Senato e del Governo perché chiediamo sia al Parlamento che all' Esecutivo – parimenti garanti delle tutele da prevedere nell'ordinamento – di voler apportare all'attuale testo gli emendamenti che segnaliamo.

Abbiamo rinunciato a chiedere un'audizione alla Commissione Istruzione a seguito della non effettuazione di audizioni alla stessa Commissione Cultura della Camera, nonostante le richieste tempestivamente inoltrate (tra le quali prioritariamente la nostra).

Immaginavamo di poter chiedere almeno la presentazione di emendamenti in Aula, dopo aver verificato l'eventuale orientamento nello stesso senso da parte di qualche senatore, ma gli incongrui tempi fulminei posti per la presentazione ci hanno spiazzato.

Indirizziamo direttamente la presente nota, quindi, solo alla Relatrice ed al Ministro e ViceMinistro, in quanto unici soggetti ormai titolati a presentare emendamenti allo stato attuale della discussione del DL 147/07 in Senato.

CON VERAMENTE PROFONDO RAMMARICO,

SIAMO COSTRETTI AD ESPRIMERE VERSO IL TESTO DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART.2 IN DISCUSSIONE AL SENATO
UN DISSENSO ED UNA PREOCCUPAZIONE ANCOR PIÙ VIVIDI QUELLI DA NOI GIÀ RAPPRESENTATI ALLA CAMERA

[con la **NOSTRA NOTA DEL 24/9/07** indirizzata al Presidente della Camera, a tutti i Capigruppo, alla Relatrice ed al Ministro e ViceMinistro - **nota che alleghiamo alla presente, rimandando ad essa per L'ILLUSTRAZIONE DELLE NOSTRE PRIMARIE CONSIDERAZIONI SULLE CONSEGUENZE DI ULTERIORE GERARCHIZZAZIONE DERIVANTI DAL D.L. IN ESAME: GENERALISSIMAMENTE, APPARE OGGETTIVO CHE SI È PRESO PRETESTO DA ISOLATISSIMI (3 O 4 CASI SU UN MILIONE DI DOCENTI) E DUBBI EPISODI PER MENOMARE ULTERIORMENTE LA TUTELA DELLA CONDIZIONE DOCENTE**].

CHIEDIAMO PER CONSEGUENZA, SIA PURE ANCOR PIÙ IN EXTREMIS RISPETTO ALLA CAMERA,

DI VOLER EMENDARE RADICALMENTE IL TESTO DEI COMMI IN QUESTIONE
PER RIPRISTINARE LE NECESSARIE GUARENTEGIE DEL PERSONALE DOCENTE CHE L'ATTUALE CANCELLA.

IN PARTICOLARE SEGNALIAMO QUANTO SEGUE.

(I) IL TESTO IN DISCUSSIONE RIDUCE GRAVEMENTE O ELIMINA GUARENTEGIE PROCEDURALI
AFFERMATESI DA OLTRE UN TRENTENNIO

LE GUARENTEGIE NEI RIGUARDI DI CHI SVOLGE UN PUBBLICO SERVIZIO TUTELANO ANCHE L'AMM.NE NEL SUO COMPLESSO, ANCHE SE POSSONO RENDERE PIÙ ONEROSO IL COMPITO DEL RAPPRESENTANTE LOCALE DI ESSA. QUESTO PROVVEDIMENTO SI MUOVE SBRIGATIVAMENTE IN SENSO OPPOSTO, ED I CONSEGUENTI DANNI NON TARDERANNO.

(A) SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO QUI AL COMMA 1 DELL'ART. 2

(I. A. 1) Alla lettera a), nel punto 1), nel caso di procedura per sanzioni disciplinari (comma 5 art.503 DLVO 297/94), SI OPERANO DUE MODIFICHE NEGATIVE LA PRIMA DELLE QUALI ASSAI GRAVE.

- Con la prima modifica, si derubrica il parere dell'organo collegiale di disciplina competente da vincolante (<<in conformità del parere>>) a consultivo (<<acquisito il parere>>) - con ciò deprivandolo di fatto di ogni reale valore(come ben si potrebbe dimostrare avendo esperienza concreta della difesa di colleghi perseguiti in singole scuole).

[SUGLIEFFETTI E LA GRAVITÀ DI TALE INNOVAZIONE SI RIPETE IL RINVIO ALL'ALLEGATA NOSTRA NOTA PER LA CAMERA]

- Con la seconda modifica, si sostituisce la possibilità di esplicita salvaguardia da parte della stessa Amm.ne nei riguardi del docente sanzionato (<< salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente>>) con una ovvia e dunque inutile riaffermazione, in una norma dettagliatamente applicativa, del generale principio costituzionale di tutela, comunque di per sé intangibile e dovuto (<<nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento>>).

(I. A. 2) Alla lettera b), nel punto 2), nel caso di procedura per sospensione cautelare (comma 4 art.506 DLVO 297/94),

- viene eliminata ogni previsione di garanzia collegiale, sopprimendo la dizione <<sentito il collegio dei docenti per il personale docente>>.

(I. A. 3) Alla lettera c), nel caso di procedura per trasferimento per incompatibilità ambientale (art.468 DLVO 297/94),

- nel comma 2 dell'art.468, come sostituito dal testo in esame, si conferma la delega alla sospensione dal servizio per <<gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico...>> al dirigente scolastico, ma anche qui viene eliminata ogni previsione di garanzia collegiale, inserendo l'esplicita dizione <<senza sentire il collegio docenti>>;
- nello stesso comma 2 è inserita, "in cambio" della predetta soppressione, un'altra riaffermazione ridondante, in una norma dettagliatamente applicativa, <<del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parità di trattamento ...>> - rispetto comunque di per sé intangibile e dovuto;
- in fine dello stesso comma 2 è poi positivamente introdotta esplicitamente la possibilità di contraddittorio: ma a ben vedere essa è comunque prevista da principi generali in materia - ed anzi, a questo punto, il non averla parimenti riportata esplicitamente anche sopra, alla esaminata lettera b), nel punto 2), nel caso di procedura per sospensione cautelare (comma 4 art.506 DLVO 297/94), non mancherà di creare confusione applicativa, senza rendere la guarentigia collegiale tolta al docente sospeso.

(I. A. 4) Alla lettera c-bis), nella ridefinizione degli organi e procedure per il trasferimento d'ufficio, in specie per incompatibilità ambientale (art.469 DLVO 297/94),

- al punto 1), il comma 1 dell'art. 469 viene riscritto eliminando la specificazione << conforme >> relativa al << parere del competente consiglio di disciplina >> del consiglio scolastico provinciale o del consiglio nazionale della pubblica istruzione, da acquisire in caso di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale - parere reso così, anche qui, solo consultivo e non vincolante;

[al punto 3), il comma 3 dell'art. 469 viene riscritto, con positive specificazioni sulla provincia di eventuale trasferimento, comunque già desumibili dall'ordinamento vigente.]

(B) SI FA DI SEGUITO RIFERIMENTO QUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2

(I. B. 1) Nel caso di procedura in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 147/07 [e quindi già dal 7/9/07]

- Per i tempi della procedura, non si applicano le nuove disposizioni (recate dal comma 5 bis dell'art. 503 novellato dal D.L.);
- Per il "peso" decisionale del parere, invece, si cambia anche per i provvedimenti già in esame all'atto entrata in vigore del D.L. 147/07, VIOLANDO PALESEMENTE PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO (in primis quello della certezza del diritto; ma anche quello del cosiddetto "favor rei" - qui nella fattispecie procedurale piuttosto che in quella di merito - che non può essere sempre invocato nel penale e viceversa denegato nel mero disciplinare e cautelare!).

(II) DAL PUNTO DI VISTA DELLE GUARENTIGIE, IL TESTO IN DISCUSSIONE AL SENATO E' PEGGIORATIVO SIA DEL D.L. ORIGINARIO CHE DEL TESTO GIUNTO IN AULA ALLA CAMERA.

E' di facile evidenza che i punti di riduzioni di guarentigie descritti sub (I. A. 3) e (I. A. 4) sono stati introdotti dall'Aula della Camera.

(III) DAL PUNTO DI VISTA DELLA PROCEDURA DI ADOZIONE, IL TESTO IN DISCUSSIONE AL SENATO E' GIUNTO IN TALE VERSIONE ANCHE PER UNA FALSATA O ERRONEA PRESENTAZIONE DEL TESTO DISCUSO IN AULA ALLA CAMERA.

A) Da ciò che si evince nella seduta del 26/9/07, la Relatrice Motta a proposito dell'emendamento 2.58 – Poletti ed altri (che ELIMINAVA LA PRINCIPALE STORTURA INTRODOTTA DAL D.L., OSSIA LA TRASFORMAZIONE DEL PARERE COLLEGALE DA VINCOLANTE A CONSULTIVO) ha dichiarato che era cambiato il precedente parere negativo ed ha chiesto il ritiro affermando che << IL CONTENUTO DI QUESTO EMENDAMENTO È GIÀ RICOMPRESO NEL TESTO >>. L'On.le Poletti ha acconsentito al ritiro.

La lettura del resoconto non chiarisce dove ed in che senso tale emendamento fosse <<già ricompreso nel testo >>: nel testo originario del DL senz'altro no; nel testo inviato dalle Commissioni all'Aula, nemmeno; negli altri emendamenti di Governo e maggioranza pubblicati nei Documenti di seduta neppure (a meno di una nostra pacchiana svista...); in particolare, non certo nell'emendamento 2.64 – DeSimone ed altri, firmato da esponenti di un vasto arco della maggioranza, che non si riferisce agli stessi argomenti legislativi del 2.58. E dunque, dal nostro assai defilato punto di osservazione abbiamo cercato di segnalare che o vi era un altro testo non pubblicato o l'affermazione della Relatrice Motta non era suffragata dai testi in discussione. Ma tant'è: l'Aula ha poi approvato il testo sostenuto dalle Relatrici e dal Governo - ed in esso è lampante che NON SOLO NON SI È ELIMINATA LA DERUBRICAZIONE CHE L'EMENDAMENTO POLETTI VOLEVA CANCELLARE MA TALE RIDUZIONE A CONSULTIVITÀ È STATA ESTESA ANCHE AI PARERI PREVISTI ALL'ART.469!!

B) SE COSÌ SONO ANDATE LE COSE (da questo lato del vetro che ci separa restano solo i resoconti scritti a dare chiarimenti) , DA UNA PARTE NON POSSIAMO CHE DENUNCIARE CON OGNI VIGORE QUESTO MODO DI PROCEDERE CHE UMILIA LA DIGNITÀ DEL PARLAMENTO E DEI CITTADINI CHE DOVREBBERO ESSERE RAPPRESENTATI (SPECIE SE LA DICHIARAZIONE DELLA RELATRICE FOSSE STATA NON ERRONEA MA, COME SEMBREREBBE PURTROPPO LOGICO, INTENZIONALMENTE NON VERITIERA), DALL'ALTRA APPARE EVIDENTE CHE LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DELLA CAMERA E' STATA COMUNQUE ALMENO IN PARTE MODIFICATA DALL'AFFERMAZIONE NON RISPONDENTE ALLA REALTÀ RIBADITA DALLA RELATRICE, CHE HA COMPORTATO LA NON VOTAZIONE DELL'EMENDAMENTO (e l'insistenza per il ritiro appare evidentemente dettata proprio dalla POSSIBILITÀ - REALE O SOLO TEMUTA - CHE UN VOTO SULL'EMENDAMENTO POTESSE TROVARE TRASVERSALMENTE I NUMERI PER MODIFICARE IL TESTO DEL GOVERNO).

EVIDENTEMENTE TUTTO CIÒ È INACCETTABILE E RICHIEDEREBBE UNA RIPARAZIONE.

EMENDAMENTI RICHIESTI all'art.2 del DL 147/07

IN TERMINI GENERALI, CHIEDIAMO QUANTO SEGUE.

- (I) Il generalizzato ripristino della CONFORMITÀ AL PARERE del competente organo collegiale disciplinare, come già previsto dalla normativa antecedente il D.L. 147/07 (art. 503 ed art. 469 del DLVO 297/94).
- (II) Il generalizzato ripristino del PARERE CONSULTIVO dell'organo collegiale locale, come già previsto dalla normativa antecedente il D.L. 147/07 (art. 506 ed art. 468 del DLVO 297/94) [non saranno mai le 24 ore necessarie ad esprimere un immediato parere non vincolante a rallentare gravemente una procedura, per quanto urgente!!] - o, in alternativa, introduzione dell'urgente PARERE CONSULTIVO del competente organo collegiale disciplinare provinciale [questa soluzione garantirebbe dalla paventata “condizionabilità – non obiettività” del collegio docenti, lamentata per Rignano Flaminio, che ha costituito “il caso” sotto questo aspetto].
- (III) La modifica del comma 2 dell'art.2 nel senso di ribadire L'APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI IN CORSO alla data di entrata in vigore del D.L. 147/07 DELLA SOLA NORMATIVA PRECEDENTE – o, in alternativa, la soppressione dell'intero comma (lasciando così operare i principi generali dell'ordinamento che vanno nel senso da noi perorato).

IN TERMINI SPECIFICI, PROPONIAMO I SEGUENTI EMENDAMENTI.

EMENDAMENTO N.1

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere le parole da: “ le parole” fino a: “acquisito il parere”.

[*Testo identico all'emendamento 2. 27. De Simone, Burgio - respinto in Commissione alla Camera.*

Testo identico all'emendamento 2. 58. Poletti ed altri - ritirato in Aula alla Camera.]

EMENDAMENTO N.2

Al comma 1, lettera c- bis), punto 1), inserire la parola : “ conforme” ovunque dopo le parole: “su parere”.

EMENDAMENTO N.3

Al comma 1, lettera b), nel punto 2), prima delle parole: “salvo convalida” inserire le parole: “sentito il collegio dei docenti”.

EMENDAMENTO N.3 BIS [in alternativa al N.3]

Al comma 1, lettera b), nel punto 2), prima delle parole: “salvo convalida” inserire le parole: “sentito in via di urgenza il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale”.

EMENDAMENTO N.4

Al comma 1, lettera c), comma 2) dell'art.468, dopo le parole: “ provvedimento di sospensione” inserire la parola: “ , sentito” in luogo delle parole “senza sentire”.

EMENDAMENTO N.4 BIS [in alternativa al N.4]

Al comma 1, lettera c), comma 2) dell'art.468, dopo le parole: “ provvedimento di sospensione” inserire le parole: “ , sentito in via di urgenza il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale” in luogo delle parole “senza sentire il collegio dei docenti”.

EMENDAMENTO N.5

Al comma 2, dopo le parole: “Il disposto” sono soppresse le parole: “dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, introdotto dal comma 1, lettera a), n.2),” e sono inserite le parole: “della presente legge”.

EMENDAMENTO N.5 BIS [in alternativa al N.5]

Il comma 2 è soppresso.

Grati dell'attenzione e della sperata disponibilità alle modifiche richieste, inviamo vivi e distinti saluti
Roma, 16/09/07
Paolo Grillo - Segretario generale AID